

4

Famiglie. Nei due settori si concentrano gran parte degli aiuti. Nell'elenco anche le polizze sulla vita e contro gli infortuni

Spese mediche e per la scuola in primo piano per i bonus

Francesco Manfredi

Alcune tipologie di oneri e spese sono detraibili o deducibili anche quando sostenuti nell'interesse di persone fiscalmente a carico indipendentemente dalla fruizione della detrazione per carichi di famiglia che può essere attribuita interamente ad un solo soggetto (circolare 11/E/2016). Il documento che certifica la spesa (fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale) può essere intestato a chi sostiene la spesa (ad esempio, un genitore) oppure alla persona fiscalmente a carico (ad esempio, un figlio). Nell'ultimo caso la spesa è attribuita al soggetto che effettivamente l'ha sostenuta e se i genitori intendono ripartirla diversamente dal 50%, devono annotare la percentuale sul documento. Si può inoltre fruire di detrazioni e deduzioni in caso di spese effettuate per conto di familiari a carico anche quando i documenti fiscali siano intestati ad un altro familiare a sua volta fiscalmente a carico di chi ha sostenuto la spesa. Tale previsione non è valida per le agevolazioni previste per l'acquisto di veicoli per disabili, infatti come chiarito dalla risoluzione 4/E/2007, i benefici fiscali possono essere riconosciuti solamente se il veicolo risulta intestato al disabile o, in alternativa, al soggetto di cui il disabile è a carico.

Le spese agevolate

Queste le principali agevolazioni fruibili per le persone a carico. Spese deducibili: contributi previdenziali e assistenziali; contributi versati ai fondi integrativi al Ssn, per la quota non dedotta da parte del familiare; contributi per forme pensionistiche complementari e individuali.

Nello specifico delle spese detraibili sul fronte sanitario: per veicoli adattati per disabili; acquisto di cani guida; per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento

e i sussidi tecnici informatici dei disabili; di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado; di istruzione secondaria e universitaria; per attività sportiva dei ragazzi; per canoni di locazione sostenute da universitari fuori sede; per il riscatto degli anni di laurea dei familiari fiscalmente a carico; per la frequenza di asili nido; per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l'invalidità permanente e non autosufficienza; per l'abbonamento al trasporto pubblico; per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta; per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti.

Spese scolastiche

Fra le novità del 2019 la detrazione per le spese di istruzione scolastica, sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, è calcolata su un importo massimo di 800€ per alunno o studente, (nel 2018 era 786€).

Detraibili anche le spese per le gite scolastiche deliberate dagli organi d'istituto ma occorre prestare attenzione al soggetto cui è fatto il pagamento: nel caso in cui non si tratti della scuola ma ad esempio dell'agenzia di viaggio, occorre chiedere all'istituto scolastico un'attestazione dalla quale risulti la delibera di approvazione ed i dati dello studente (circolare 13/E/2019).

Stesse regole generali anche per le spese sostenute per altri familiari diversi dai figli come, ad esempio, gli anziani genitori. La spesa infatti è detraibile anche se sostenuta da un figlio a patto che il genitore sia fiscalmente a carico, quindi, oltre al

limite di reddito, è necessaria anche la convivenza. Se il documento di spesa è intestato al genitore fiscalmente a carico, questa può essere portata in detrazione dal figlio che l'ha fiscalmente a carico.

Spese mediche

È possibile portare in detrazione le spese sostenute per familiari fiscalmente non a carico quando questi siano affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket ma solo se si tratta di spese relative alle patologie esenti per la parte che non trova capienza nel reddito familiare e comunque entro il limite annuo di 6.197,48€. In generale non sono detraibili le spese sostenute nell'interesse del coniuge non fiscalmente a carico (circolare 95/E 2000).

Se il familiare per cui è stata sostenuta la spesa perde la qualifica di soggetto a carico in corso d'anno, la detrazione è persa (circolare 55/E 2001). Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione del 19% su un massimo di 2.100€ anche quando sostenute per conto di un soggetto non fiscalmente a carico ma a condizione che il reddito complessivo lordo del richiedente non sia superiore ai 40.000€. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

In caso di genitori separati o non sposati, la ripartizione delle detrazioni derivanti dalle spese sostenute per conto dei figli valgono le regole generali ma occorre prestare attenzione soprattutto in presenza di separazione non consensuale per cui in caso di richiesta di rimborso di una spesa e sostenuta per conto di un figlio occorre fornire la documentazione necessaria a consentirne la detrazione.

FAMILIARI A CARICO

Sono considerati fiscalmente a carico del dichiarante:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (assimilate le parti di unione civile ma non il convivente di fatto) che nel 2019 ha un reddito fino a 2.840,51€. Dev'essere convivente del dichiarante o percepire da questi assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari. «Altro familiare a carico» è il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (naturali, adottivi, affidati o affiliati) fino a 24 anni di età che nel 2019 hanno un reddito fino a 4.000€ e gli over 24 che nel 2019 hanno un reddito fino a 2.840,51€ conviventi o meno col dichiarante, che siano o meno studenti, inabili o idonei al lavoro. Detrazioni maggiorate per i figli sotto i 3 anni, per quelli con disabilità (articolo 104/92) e in caso di assenza di coniuge (figlio riconosciuto solo da un genitore o orfano di un genitore). Altre maggiorazioni se nel nucleo familiare vi sono più di 3 figli a carico. Le detrazioni vanno per il 50% a ciascun genitore o, con accordo, interamente a chi ha il reddito più alto. Se c'è separazione legale ed effettiva o divorzio la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario o 50% ciascuno se l'affido è congiunto; è però possibile accordarsi per seguire le regole valide per i genitori coniugati;
- gli altri familiari (articolo 433 Cc) che nel 2019 abbiano avuto un reddito totale non superiore a 2.840,51€, conviventi con il dichiarante o che abbiano da questi ricevuto assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Nel reddito complessivo si sommano anche quelli soggetti a tassazione sostitutiva (locazioni con cedolare secca, lavoro autonomo in regime forfettario o "dei minimi") e la parte esente dei redditi transfrontalieri. Esclusi invece i redditi esenti, i redditi a tassazione separata e quelli soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte.
- Le detrazioni spettano per la frazione di anno (in mesi) in cui sussistono le condizioni. Le variazioni si considerano dal mese successivo mentre la nuova situazione (ad esempio la nascita) rileva dal mese in cui avviene.

Daniela Stefani

DONAZIONI ALLE SCUOLE

- I beneficiari delle erogazioni agevolate sono: scuole di ogni ordine e grado, statali che paritarie - senza scopo di lucro - del sistema nazionale di istruzione (legge 62/2000); - istituzioni Afam e delle università;
- istituti tecnici superiori di cui al Dpcm 25 gennaio 2008.
- Sono ammesse alla detrazione solo le erogazioni liberali volontarie, quindi non a seguito di delibera dagli organi scolastici, e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria nonché all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione non spetta per le erogazioni in denaro effettuate nell'interesse del familiare fiscalmente a carico

Vincoli e documenti

- I soggetti che hanno effettuato le donazioni non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche (articolo 13, comma 7, del Dl 7/2007), salvo che la cifra dell'erogazione sia di importo non superiore a 2.000 euro per ciascun anno scolastico.
- Non è previsto un limite ai fini della detrazione, quindi si applica il 19% sull'intera somma erogata.
- La detrazione non è cumulabile con quella prevista per le spese di frequenza scolastica (articolo 15, comma 1, lettera e-bis Tuir) e con il credito d'imposta school bonus, con riferimento al singolo alunno.
- Sono richieste solo modalità di pagamento tracciate (versamento bancario, postale, bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
- Bisogna conservare ricevuta del versamento bancario o postale o estratto conto della carta di credito, carta di debito o prepagata. Se dalla documentazione di pagamento non risulta il beneficiario (assegno bancario/circolare, mancata indicazione nella ricevuta del versamento o nell'estratto conto della carta di credito/debito/prepagata), occorre la ricevuta emessa dalla scuola che riporti anche la modalità di pagamento. Altrettanto essenziale, è che dalla documentazione del pagamento emerga chiaramente il carattere di liberalità o che comunque esso risulti dalla ricevuta rilasciata dalla scuola.

Francesco Capri